

Deliberazione 4 agosto 2010- ARG/elt 125/10

Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 in materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione (TICA)

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 agosto 2010

Visti i seguenti provvedimenti e le successive modifiche e integrazioni:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 29 novembre 2007, n. 222/07;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244/07;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 21 ottobre 2005, recante “Modalità e criteri per il rilascio dell’esonero dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati”;
- gli articoli 1224 e 1382 del Codice Civile;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 19 marzo 2002, n. 42/02 (di seguito: deliberazione n. 42/02);
- la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2004, n. 136/04;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2004, n. 250/04;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05 (di seguito: deliberazione n. 281/05);
- l’Allegato A alla deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06;
- la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2007, n. 40/07;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2007, n. 88/07;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07;
- il Testo integrato delle Disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, allegato A alla deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (Testo Integrato Trasporto o TIT);

- il Testo integrato delle Condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione, allegato B alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (Testo Integrato Connessioni o TIC);
- la deliberazione dell'Autorità 18 marzo 2008, ARG/elt 33/08;
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2008, VIS 8/08;
- il Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto, allegato A alla deliberazione dell'Autorità 3 giugno 2008, ARG/elt 74/08 (Testo Integrato Scambio sul Posto o TISP);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 99/08) e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato delle Connessioni Attive o TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2008, ARG/elt 179/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 179/08);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2008, ARG/elt 205/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 205/08);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 gennaio 2009, ARG/elt 1/09;
- il Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento, allegato alla deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 (Testo Integrato Settlement o TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 21 settembre 2009, ARG/elt 130/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 130/09);
- la deliberazione dell'Autorità 9 dicembre 2009, VIS 140/09;
- la Relazione dell'Autorità sullo stato del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e sullo stato di utilizzo ed integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili del 29 gennaio 2010 (di seguito: PAS 3/10);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 124/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 124/10);
- il documento per la consultazione 25 maggio 2010, DCO 15/10, recante "Aggiornamento delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica" (di seguito: DCO 15/10);
- le osservazioni al DCO 15/10 pervenute all'Autorità;
- le ulteriori osservazioni al DCO 15/10 ricevute durante l'incontro dei partecipanti al Tavolo di Monitoraggio delle Fonti Rinnovabili del 22 giugno 2010;
- il comunicato 2 marzo 2010 relativo alla gestione delle richieste di connessione di impianti di produzione di energia elettrica in aree critiche;
- il Codice di trasmissione e di dispacciamento adottato dalla società Terna S.p.A. ai sensi del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di rete);
- la Norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 0-16 (di seguito: Norma CEI 0-16).

Considerato che:

- negli ultimi mesi sono stati riscontrati alcuni problemi relativi alla connessione degli impianti di produzione alla rete elettrica soprattutto in alcune zone nel sud dell'Italia;

- nelle regioni del sud dell'Italia sono state presentate richieste di connessione per oltre 70.000 MW alla rete di trasmissione nazionale e richieste per circa 28.000 MW alle reti di distribuzione; e che appare impossibile che vengano effettivamente realizzati impianti per potenze complessive così elevate;
- nella Relazione sullo stato del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e sullo stato di utilizzo ed integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (PAS 3/10), l'Autorità ha già evidenziato che *“occorre prevedere strumenti, di carattere normativo e quindi regolatorio, finalizzati a rendere certe e più omogenee sul territorio nazionale le procedure autorizzative e ad utilizzare nel modo più efficiente possibile la capacità di rete disponibile prevedendo, ad esempio, interventi tecnici di ottimizzazione della rete e dei suoi componenti, oltre ad interventi finalizzati ad annullare la capacità di rete “prenotata” nei casi in cui all'accettazione del preventivo non faccia effettivamente seguito la concreta realizzazione dell'impianto di produzione. Occorre sviluppare le reti elettriche di distribuzione e di trasmissione per far fronte al progressivo sviluppo delle fonti rinnovabili, a partire dalle zone d'Italia ove tali fonti sono maggiormente disponibili”*.

Considerato che:

- con il DCO 15/10 l'Autorità ha proposto degli elementi regolatori innovativi per:
 - a) la definizione di interventi finalizzati ad evitare l'occupazione della capacità di trasporto sulla rete nei casi in cui all'accettazione del preventivo non faccia seguito la concreta realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica. Tali fenomeni, infatti, ostacolano lo sviluppo del sistema elettrico soprattutto nelle zone in cui la capacità di trasporto richiesta è superiore alla capacità di trasporto attualmente disponibile sulla rete;
 - b) l'analisi più puntuale delle procedure che al momento non trovano regolazione nel Testo Integrato delle Connessioni Attive, con particolare riferimento al coordinamento tra gestori di rete;
 - c) la definizione e la razionalizzazione delle procedure che, pur non essendo direttamente correlate alla connessione tecnica di un impianto di produzione di energia elettrica alla rete, sono necessarie affinché la connessione possa essere attivata;
 - d) la definizione di principi finalizzati a garantire uno sviluppo più razionale del sistema elettrico, per promuovere l'accesso alla rete degli impianti di produzione di energia elettrica realizzati e di futura realizzazione;
- con riferimento alla precedente lettera a), l'Autorità ha proposto due possibili alternative:
 - la prima consiste nella previsione che il diritto alla prenotazione della capacità di trasporto sulle linee elettriche si venga a consolidare soltanto a seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'impianto di produzione;
 - la seconda consiste nella definizione di una garanzia (deposito cauzionale o fideiussione) da presentare al gestore di rete, in aggiunta al versamento dei corrispettivi per la richiesta del preventivo e per la realizzazione della connessione. Il valore della garanzia proposto in consultazione è commisurato al costo della soluzione più complessa, definita come la soluzione tecnica media di

connessione al livello di tensione superiore a quello a cui l'impianto potrebbe essere connesso. Ciò perché, per effetto di possibili azioni finalizzate a prenotare la capacità di rete senza che a ciò faccia seguito l'effettiva realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica, potrebbero essere necessari interventi sulle reti di livello di tensione superiore a quello a cui la connessione deve essere erogata;

- l'Autorità, a causa delle criticità di rete sopra evidenziate e al fine di evitare disparità di trattamento tra i soggetti che si apprestano a richiedere la connessione rispetto a quelli che chiedono la proroga del periodo di validità del preventivo accettato, ha altresì proposto che la garanzia venisse applicata anche nel caso di iter di connessione già in corso;
- con riferimento alla precedente lettera b), l'Autorità ha proposto interventi in materia di:
 - riduzione, da 10.000 kW a 6.000 kW, della soglia fino a cui le richieste di connessione devono essere presentate all'impresa distributrice, anziché a Terna;
 - presentazione di informazioni ulteriori rispetto a quelle già attualmente previste, da fornire all'atto della richiesta di connessione e/o all'atto di definizione del preventivo;
 - introduzione di un portale informatico, nel caso di Terna e delle imprese distributrici con almeno 100.000 clienti, finalizzato alla gestione dell'iter di connessione;
 - utilizzo del codice POD per identificare, ai soli fini del corredo dei dati tecnici, tutti i punti di connessione;
 - realizzazione della cabina di trasformazione e messa a disposizione degli spazi;
 - pubblicazione, da parte dei gestori di rete, di indicatori finalizzati a fornire indicazioni qualitative aggiornate in relazione alla disponibilità di capacità di rete sulle reti in alta tensione e nelle cabine primarie AT/MT, anche al fine di individuare in modo più preciso le aree e le linee che presentano le maggiori criticità;
 - comunicazioni inerenti la realizzazione in proprio degli impianti;
 - procedure per la realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione nei casi in cui sia asservito a più impianti di produzione di energia elettrica;
 - il versamento, anche nel caso di realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione, del 30% del corrispettivo per la connessione all'atto dell'accettazione del preventivo;
 - obblighi informativi, in capo al richiedente, inerenti le tempistiche di avvio e le comunicazioni di avanzamento dell'iter autorizzativo;
 - obblighi informativi in capo ai gestori di rete finalizzati a migliorare lo scambio di informazioni per prevenire situazioni di criticità sulle reti;
- con riferimento alla precedente lettera b), in relazione alle procedure per il coordinamento tra gestori di rete, l'Autorità ha proposto modalità e tempistiche di coordinamento differenziate in base alla situazione che si può presentare; infatti il coordinamento tra gestori di rete è necessario qualora:
 - la connessione debba essere effettuata a una rete diversa dalla rete gestita dal gestore di rete a cui è presentata la richiesta di connessione;
 - la connessione venga effettuata alla rete del gestore di rete a cui è presentata la richiesta di connessione, ma siano necessari degli sviluppi di rete che interessano la rete a monte, gestita da un diverso gestore;

- a causa della presenza di vincoli tecnici alla connessione, sia necessario adeguare le infrastrutture rendendole idonee a una gestione attiva, oppure realizzare nuovi punti di connessione tra la rete di una impresa distributrice e la rete di un'altra impresa distributrice o di Terna.
- con riferimento alla precedente lettera b), in relazione alla previsione di un'*open season* esplicita, l'Autorità ha proposto:
 - una *open season* nell'ambito del coordinamento tra gestori di rete nelle aree critiche in cui le richieste di connessione sono molto numerose e frequenti; in particolare, l'Autorità ha proposto l'attivazione della procedura di coordinamento ogni trimestre solare, comprendendo tutte le richieste di connessione che necessitano di tale procedura e che siano state trasmesse al gestore di rete nel trimestre;
 - una *open season* nel caso di richieste di connessione alla rete in AT/AAT; in particolare, l'Autorità ha proposto che il gestore di rete (Terna) predisponga i preventivi dopo aver raccolto tutte le richieste di connessione presentate in un dato intervallo temporale;
- con riferimento alla precedente lettera c), l'Autorità ha proposto l'introduzione di un vero e proprio "pannello di controllo" unico, realizzato e gestito da Terna nell'ambito del progetto GAUDÌ per gestire l'anagrafica degli impianti di produzione di energia elettrica, atto ad evidenziare la sequenza delle attività da svolgere e dove i vari soggetti coinvolti (impresa distributrice, GSE, richiedente la connessione/produttore, Terna) possano registrare i relativi esiti rendendo monitorabile e trasparente la situazione dell'accesso di un impianto di produzione di energia elettrica alla rete;
- con riferimento alla precedente lettera d), l'Autorità ha proposto principi finalizzati a garantire uno sviluppo più razionale del sistema elettrico, riducendo il più possibile la presenza di impianti di utenza per la connessione, evitando la presenza di tratti di impianti di utenza per la connessione condivisi, promuovendo soluzioni per cui un'unica stazione AT/MT venga utilizzata per la connessione di più utenti o per lo sviluppo di nuove linee in media tensione.

Considerato che:

- con riferimento alla definizione di interventi finalizzati ad evitare l'occupazione della capacità di trasporto sulla rete nei casi in cui all'accettazione del preventivo non faccia seguito la concreta realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica:
 - la maggior parte dei produttori ha evidenziato che la prima proposta (prenotazione della capacità di trasporto a seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni) potrebbe creare problemi e rallentamenti all'iter autorizzativo, soprattutto nel caso di procedimento autorizzativo unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/03: ciò perché una eventuale modifica della soluzione tecnica per la connessione, conseguente alle mutate condizioni della rete, potrebbe comportare il riavvio di alcune parti del procedimento autorizzativo unico;
 - i gestori di rete hanno evidenziato difficoltà per l'implementazione della prima proposta ed in particolare la difficoltà a seguire gli sviluppi dei singoli iter autorizzativi, partecipando alle diverse fasi dei procedimenti, l'onere della

- riformulazione di parte o tutti i preventivi già rilasciati e accettati a seguito dell'evoluzione dell'assetto di rete;
- sia i produttori che i gestori di rete hanno segnalato che la seconda proposta (presentazione di una garanzia finanziaria) sia quella da preferire in quanto di più semplice e immediata applicazione, vista anche l'urgenza degli interventi prospettati; e che, in particolare, la maggior parte dei soggetti favorevoli a tale soluzione ha suggerito che la presentazione delle garanzie finanziarie avvenga al momento dell'accettazione del preventivo e che tali garanzie vengano restituite esclusivamente al momento della realizzazione dell'impianto di produzione o nei casi in cui l'iter autorizzativo abbia avuto un esito negativo;
 - con riferimento alle altre proposte presentate nel DCO 15/10, tra l'altro:
 - i produttori hanno evidenziato che le condizioni tecniche per la connessione definite dalla Norma CEI 0-16 nel caso di connessioni in alta tensione alle reti di distribuzione sono piuttosto diverse rispetto alle condizioni tecniche definite dal Codice di rete nel caso di connessioni in alta tensione alla rete di trasmissione nazionale; e che alcuni produttori hanno evidenziato che, a seguito dell'acquisizione, da parte di Terna, della società Enel Linee Alta Tensione S.r.l (di seguito: ELAT), per cui la quasi totalità della rete in alta tensione è parte della rete di trasmissione nazionale, alle medesime connessioni potrebbero applicarsi condizioni diverse;
 - i produttori hanno ritenuto condivisibile che Terna e le imprese distributrici con almeno 100.000 clienti predispongano un portale informatico finalizzato alla gestione dell'iter di connessione; e che alcune imprese distributrici hanno segnalato che l'implementazione di tale portale risulta onerosa e richiederebbe almeno 12 mesi per la suddetta implementazione, a fronte dei 6 mesi previsti nel DCO 15/10;
 - i produttori hanno condiviso l'utilizzo del codice POD per identificare, ai soli fini del corredo dei dati tecnici, tutti i punti di connessione;
 - i produttori hanno condiviso le proposte presentate nel caso di realizzazione della cabina di trasformazione e messa a disposizione degli spazi; e che, al riguardo, le imprese distributrici che operano in ambito urbano hanno proposto che la cessione del terreno e/o locale per la realizzazione della cabina di trasformazione avvenga tramite accordo tra le parti;
 - i produttori hanno condiviso la proposta di pubblicazione, da parte dei gestori di rete, dei dati qualitativi finalizzati a dare informazioni sul grado di saturazione delle reti; e che, al riguardo, alcuni gestori di rete hanno manifestato perplessità anche associate a vincoli di sicurezza;
 - i produttori non hanno condiviso la previsione di versare il 30% del corrispettivo di connessione anche nel caso di realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione;
 - i produttori hanno condiviso il principio generale previsto per le procedure per la realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione nel caso in cui sia asservito a più impianti di produzione di energia elettrica, richiedendo che la modalità di coordinamento tra i diversi richiedenti possa essere dai medesimi concordata;
 - alcune imprese distributrici hanno segnalato che si sono presentati casi in cui la potenza in immissione effettivamente erogata durante l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica è stata superiore alla potenza in immissione

- richiesta in fase di richiesta di connessione e per la quale è stato corrisposto il corrispettivo di connessione;
- alcune imprese distributrici hanno segnalato l'esigenza di regolare più nel dettaglio le disposizioni relative al caso in cui venga presentata una richiesta di connessione per un lotto di impianti di produzione.

Considerato che:

- l'applicazione della vigente disciplina delle connessioni ha evidenziato l'effettiva possibilità tecnica di connettere utenze attive nel range di potenza tra 6 e 10 MW sia in media tensione che in alta tensione;
- a far data dall'1 Aprile 2010, Terna ha acquisito le infrastrutture di rete in alta tensione prima di proprietà della società ELAT;
- in ragione del predetto riassetto societario, a tutte le reti in alta tensione si applicano ora le modalità tecniche definite da Terna nel Codice di rete; e che tale applicazione potrebbe comportare, per le medesime reti, l'applicazione di condizioni tecniche ed economiche diverse rispetto a quelle precedentemente vigenti.

Ritenuto opportuno:

- procedere, per quanto di competenza dell'Autorità, alla revisione di alcune disposizioni in materia di connessioni al fine di gestire in modo più proficuo le richieste di connessione e i preventivi accettati, riducendo i possibili fenomeni di occupazione della capacità di trasporto sulla rete in assenza della concreta realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica;
- evidenziare che rimane comunque ferma l'esigenza di sviluppo delle reti e l'esigenza di interventi normativi in materia di autorizzazioni;
- individuare le linee e le aree di maggiore criticità nell'attuale assetto del sistema elettrico tramite criteri univoci:
 - nel caso di rete in media e bassa tensione, facendo riferimento alla prossimità di saturazione delle cabine primarie, e dei relativi trasformatori AT/MT, che servono le aree sottostanti (aree critiche);
 - nel caso di rete in alta tensione, dando mandato a Terna affinché proponga criteri per l'individuazione della prossimità di saturazione della capacità di trasporto nel caso delle linee (linee critiche) e aree (aree critiche);
 - nel caso di rete in altissima tensione, dando mandato a Terna affinché proponga criteri per l'individuazione della prossimità di saturazione della capacità di trasporto nel caso delle linee (linee critiche);
- prevedere che Terna, ai fini della proposta per la definizione delle aree critiche e delle linee critiche in alta e altissima tensione, tenga conto dei preventivi accettati ma anche di valutazioni in merito agli impianti di produzione che potrebbero essere realizzati anche sulla base della pianificazione effettuata dalle Regioni;
- prevedere, nelle aree critiche e per le linee critiche, misure finalizzate ad evitare l'occupazione della capacità di trasporto sulla rete nei casi in cui all'accettazione del preventivo non faccia seguito la concreta realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica, e in particolare prevedere che il richiedente, qualora diverso da un cliente finale domestico, all'atto dell'accettazione del preventivo, renda disponibile al gestore di rete una garanzia, sotto forma di fideiussione

bancaria o di deposito cauzionale, di importo pari al prodotto tra la potenza ai fini della connessione e un valore unitario differenziato in base al livello di tensione a cui dovrà essere erogato il servizio di connessione;

- prevedere che, per le finalità di cui alla precedente lettera a), il valore unitario differenziato per livello di tensione sia commisurato al costo della soluzione tecnica convenzionale di connessione al livello di tensione superiore a quello a cui l'impianto dovrebbe essere connesso; ciò perché, per effetto di possibili azioni finalizzate a prenotare la capacità di rete senza che a ciò faccia seguito l'effettiva realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica, potrebbero essere necessari interventi sulle reti di livello di tensione superiore a quello a cui la connessione deve essere erogata;
- prevedere che, per quanto sopra detto, i valori unitari differenziati per livello di tensione siano pari ai valori proposti nel DCO 15/10, derivanti dalle configurazioni tipiche di reti elettriche su diversi livelli di tensione; ciò perché i valori delle garanzie che si intendono determinare sono convenzionali e si propongono di riflettere i costi medi sostenuti dal sistema e le infrastrutture di rete coinvolte nei casi più frequenti;
- prevedere che il richiedente, qualora diverso da un cliente finale domestico, nel caso non siano ancora ultimati i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione e nel caso l'area o linea su cui dovrà essere connesso sia critica, entro 20 giorni lavorativi dal termine di ogni anno dalla data di accettazione del preventivo, renda disponibile al gestore di rete una garanzia di importo pari a quello di cui ai precedenti alinea. Ciò poiché la garanzia ha funzione anche di corrispettivo per l'occupazione della capacità di rete correlato al periodo temporale durante cui viene prenotata; corrispettivo che viene trattenuto nel caso in cui la realizzazione dell'impianto di produzione non vada a buon fine;
- prevedere che, per le motivazioni di cui al precedente alinea, la garanzia possa essere trattenuta o escussa dal gestore di rete nei casi di decadenza del preventivo, ivi inclusi i casi in cui tale decadenza deriva dall'esito negativo del procedimento autorizzativo unico ovvero dell'iter autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione; e che la medesima garanzia possa essere escussa anche nei casi in cui il richiedente risulti insolvente nel pagamento del corrispettivo per la connessione, limitatamente, in questo caso, all'entità del medesimo corrispettivo;
- prevedere che, sempre per le medesime motivazioni, la medesima garanzia possa essere trattenuta o escussa anche in caso di rinuncia da parte del richiedente; e prevedere che, nel caso di rinuncia la garanzia venga trattenuta o escussa in misura pari al 70% del totale al fine di promuovere la rinuncia antecedente alla finale decadenza del preventivo nei casi in cui vi sia la ragionevole certezza che l'iter non vada a buon fine;
- prevedere che i proventi derivanti dall'escussione delle garanzie siano destinati, per il tramite dei gestori di rete, a Cassa conguaglio per il settore elettrico, a valere sul Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, alimentato dalla componente UC₃.

Ritenuto opportuno:

- modificare e integrare le attuali condizioni procedurali ed economiche per la connessione in funzione delle proposte contenute nel DCO 15/10 e tenuto conto delle osservazioni pervenute all'Autorità dai soggetti interessati;
- definire le procedure per il coordinamento tra gestori di rete nei casi in cui la connessione debba essere effettuata a una rete diversa dalla rete gestita dal gestore di rete a cui è presentata la richiesta di connessione, al fine di prevedere tempistiche certe;
- promuovere il coordinamento tra gestori di rete nei casi in cui:
 - la connessione debba essere effettuata alla rete del gestore di rete a cui è presentata la richiesta di connessione, ma siano necessari degli sviluppi di rete che interessano la rete a monte, gestita da un diverso gestore;
 - a causa della presenza di vincoli tecnici alla connessione, sia necessario adeguare le infrastrutture rendendole idonee a una gestione attiva, oppure realizzare nuovi punti di connessione tra la rete di una impresa distributrice e la rete di un'altra impresa distributrice o di Terna,al fine di prevedere tempistiche certe e, al contempo, consentire forme di auto-coordinamento tra i gestori di rete interessati che possano tenere conto delle peculiarità delle reti;
- prevedere, nelle aree critiche, che i gestori di rete possano attivare forme di *open season*, previa comunicazione all'Autorità e previa informativa sui propri siti internet: ciò al fine di consentire l'analisi congiunta di più richieste di connessione e di pianificare in modo più adeguato e razionale il necessario sviluppo di rete;
- prevedere, inoltre, che:
 - a) le richieste di connessione continuino ad essere presentate all'impresa distributrice competente per potenze in immissione richieste inferiori a 10.000 kW e continuino ad essere presentate a Terna per potenze superiori o uguali a 10.000 kW. Ciò anche al fine di promuovere la connessione di utenze attive nel range di potenza tra 6.000 e 10.000 kW sulle reti di media tensione, qualora possibile e compatibile con le condizioni locali di rete, con vantaggi sia in termini di contenimento dei costi sistemici di connessione, sia in termini di efficienza del sistema complessivo;
 - b) Terna e le imprese distributrici con almeno 100.000 clienti predispongano un portale informatico finalizzato alla gestione dell'iter di connessione;
 - c) si utilizzi il codice POD per identificare, ai soli fini del corredo dei dati tecnici rilevanti per l'applicazione del presente provvedimento, tutti i punti di connessione;
 - d) la realizzazione della cabina di trasformazione e la messa a disposizione degli spazi avvenga secondo quanto proposto nel DCO 15/10 e il prezzo di cessione del terreno e/o locale per la cabina di trasformazione sia determinato tramite accordo tra le parti;
 - e) i gestori di rete rendano disponibili i dati, seppur qualitativi, finalizzati a dare informazioni sul grado di saturazione delle proprie reti;
 - f) nel caso di realizzazione in proprio di un impianto di rete per la connessione:
 - il gestore di rete preveda la sottoscrizione di un contratto con il richiedente in cui vengano regolate le tempistiche, i corrispettivi e le responsabilità

- della realizzazione, ivi incluse quelle associate ad eventuali difetti strutturali che si dovessero presentare a seguito dell'acquisizione delle opere;
- all'atto dell'accettazione del preventivo venga comunque versato l'anticipo del corrispettivo per la connessione al fine di evitare che la realizzazione in proprio dell'impianto venga scelta in modo strumentale;
 - il corrispettivo che rimane in capo ai richiedenti sia sempre pari a quello che avrebbero sostenuto nel caso in cui l'impianto di rete per la connessione fosse stato realizzato dal gestore di rete; ciò al fine di evitare che la realizzazione in proprio dell'impianto venga scelta in modo strumentale e tenuto conto del fatto che, nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili e/o cogenerativi che rispettano i requisiti di cui alla deliberazione n. 42/02 (gli unici per cui può essere scelta la realizzazione in proprio), i corrispettivi per la connessione, seppur convenzionali o riferiti a soluzioni standard, sono già correlati alla potenza in immissione richiesta;
 - qualora l'impianto di rete per la connessione sia asservito a più impianti di produzione, si attuino opportune forme di coordinamento tra i diversi richiedenti, al fine di indicare un referente che costituirà l'unica interfaccia del gestore di rete;
- g) siano introdotti obblighi informativi in capo ai gestori di rete al fine di migliorare lo scambio di informazioni per prevenire situazioni di criticità sulle reti;
- regolare gli elementi e le procedure per l'abilitazione commerciale dell'impianto di produzione e delle unità di produzione che lo compongono, anche per il tramite di un vero e proprio "pannello di controllo" unico, realizzato e gestito da Terna nell'ambito del progetto GAUDÌ, come proposto nel DCO 15/10;
 - prevedere che i rapporti tra il gestore di rete e il richiedente, ai fini dell'erogazione del servizio di connessione, siano regolati nel contratto di connessione; e che quest'ultimo, tra l'altro, rechi le condizioni per la gestione dell'impianto di rete per la connessione, nonché per l'interoperabilità tra il medesimo e l'impianto elettrico che si connette, ivi incluso il regolamento di esercizio;
 - prevedere che il gestore di rete, qualora, durante l'esercizio dell'impianto di produzione, rilevi sistematiche immissioni di energia elettrica eccedenti la potenza in immissione richiesta, ove tecnicamente possibile, modifichi il valore della potenza in immissione richiesta e ricalcoli il corrispettivo per la connessione sulla base della regolazione vigente al momento del ricalcolo; e che il medesimo gestore di rete applichi al richiedente il triplo della differenza tra il corrispettivo per la connessione ricalcolato e il corrispettivo per la connessione determinato nel preventivo, provvedendo a modificare di conseguenza il contratto di connessione;
 - definire principi finalizzati a garantire uno sviluppo più razionale del sistema elettrico, riducendo il più possibile la presenza di impianti di utenza per la connessione, evitando la presenza di tratti di impianti di utenza per la connessione condivisi, promuovendo soluzioni per cui un'unica stazione AT/MT venga utilizzata per la connessione di più utenti o per lo sviluppo di nuove linee in media tensione.

Ritenuto opportuno:

- prevedere che le misure finalizzate ad evitare l'occupazione della capacità di trasporto sulla rete nei casi in cui all'accettazione del preventivo non faccia seguito la concreta realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica, vengano applicate anche nel caso di richieste di connessione già presentate, ivi inclusi i casi in cui i preventivi siano già stati accettati; ciò a causa delle condizioni espresse nei considerati che rendono particolarmente urgente tale intervento;
- prevedere che Terna definisca apposite condizioni tecniche ed economiche nel caso di connessioni di impianti di produzione alla rete di trasmissione nazionale con livello di tensione inferiore a 220 kV, differenziandole da quelle già attualmente definite nel caso di connessioni di impianti di produzione alla rete di trasmissione nazionale con livello di tensione superiore o uguale a 220 kV;
- inserire nel Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA), per semplicità di lettura, alcune precisazioni e chiarimenti già resi disponibili dall'Autorità.

DELIBERA

1. l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08, recante le Condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione (Testo Integrato delle Connessioni Attive o TICA), viene modificato come indicato dall'Allegato A al presente provvedimento, recante l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 nella sua versione integrata e modificata dalle deliberazioni ARG/elt 179/08, 205/08, 130/09 oltre che dal presente provvedimento;
2. il Testo Integrato delle Connessioni Attive come modificato dalle deliberazioni ARG/elt 179/08, 205/08, 130/09 oltre che dal presente provvedimento ai sensi del punto 1. si applica, laddove non diversamente specificato, alle richieste di connessione inviate ai gestori di rete a partire dall'1 gennaio 2011. A tal fine, si considera la data di invio della comunicazione, recante la richiesta di connessione, come definita dal Testo Integrato delle Connessioni Attive;
3. Terna, sentito il GSE, entro il 31 ottobre 2010, definisce una specifica tecnica di misura funzionale anche all'attività di validazione dell'impianto di produzione e delle sue unità di produzione (UP) ai fini della misura, tenendo conto anche di quanto già comunicato dall'Autorità in materia di utilizzo dei codici CENSIMP. La specifica tecnica stabilisce, limitatamente alle parti di competenza di Terna e del GSE:
 - quali misure sono necessarie in relazione al tipo di destinazione commerciale e al tipo di incentivazione a cui il produttore intende accedere;
 - quali sono i criteri e le modalità con cui i richiedenti devono presentare lo schema unifilare di impianto necessario alla validazione dell'impianto/UP ai fini della misura e all'identificazione, all'interno di tale schema, dei punti di misura ove collocare i misuratori (PM), degli eventuali punti virtuali di immissione (PVI) e punti virtuali di generazione (PVG);

- le informazioni relative alle apparecchiature di misura compatibili con i propri sistemi di telelettura e con le informazioni relative alle casistiche in cui si renda obbligatoria l'installazione delle predette apparecchiature.

La presente specifica tecnica di misura, previa verifica positiva da parte del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità, viene resa disponibile agli altri gestori di rete per l'inserimento delle parti di propria competenza e la pubblicazione nelle proprie modalità e condizioni contrattuali;

4. Terna, entro il 30 novembre 2010, sentite le imprese distributrici e il GSE, aggiorna l'Allegato 5 al contratto di dispacciamento, al fine di estenderne l'applicazione alle unità di produzione non rilevanti e di recepire le modifiche derivanti dall'applicazione del presente provvedimento e della deliberazione ARG/elt 124/10;
5. i gestori di rete, entro il 15 dicembre 2010, aggiornano e pubblicano le proprie modalità e condizioni contrattuali (MCC) rendendole coerenti con le modifiche apportate al Testo Integrato delle Connessioni Attive, affinché si applichino a decorrere dall'1 gennaio 2011;
6. Terna, entro il 30 giugno 2011, definisce apposite condizioni tecniche ed economiche nel caso di connessioni di impianti di produzione alla rete di trasmissione nazionale con livello di tensione inferiore a 220 kV e le trasmette all'Autorità per l'approvazione. In particolare, Terna, previa consultazione con gli operatori interessati, modifica il Codice di rete e le modalità e condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione, prevedendo sezioni distinte nel caso di connessioni di impianti di produzione alla rete di trasmissione nazionale con livello di tensione inferiore a 220 kV e nel caso di connessioni di impianti di produzione alla rete di trasmissione nazionale con livello di tensione superiore o uguale a 220 kV;
7. nel caso di richieste di connessione inviate al gestore di rete entro il 31 dicembre 2010, si applica il Testo Integrato delle Connessioni Attive come modificato dalle deliberazioni ARG/elt 179/08, 205/08, 130/09, ovvero l'Allegato A alla deliberazione n. 281/05, oltre a quanto previsto nell'Allegato B al presente provvedimento;
8. Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

4 agosto 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis